

TAR Sicilia, Sezione III Palermo - Sentenza 19/07/2005 n. 754
legge 109/94 Articoli 13, 8 - Codici 11.3, 8.3

Alla stregua dell'Allegato B del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m., a partire dall'anno 2005, per l'attestazione di qualità delle imprese con classifica III è cessata la fase transitoria prevista dallo stesso Allegato (fase nella quale era sufficiente il possesso degli "elementi significativi del sistema di qualità") ed è entrato a regime il sistema basato sul terzo comma dell'art. 4 del regolamento stesso, con conseguente onere per le imprese di comprovare il possesso del "sistema di qualità" esclusivamente a mezzo attestato delle SOA. Il comma 3 dell'art. 4 del citato D.P.R. n. 34/2000 sancisce espressamente che spetta alle SOA attestare "il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione"; sicché una impresa certificata SOA non può documentare in altro modo il proprio sistema di qualità. Trattandosi di un requisito soggettivo di ammissione, la certificazione in argomento deve essere posseduta da tutte le componenti dell'ATI (Cons. St., Sez. V, 30 maggio 2005, n. 2576; cfr. Sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 435); pertanto nessun rilievo può assumere la produzione da parte della sola mandante di una propria certificazione SOA del sistema di qualità. L'indicazione circa le rispettive quote di partecipazione al raggruppamento discende dall'art. 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. ed è essenziale ai fini della verifica, in concreto, della congruità dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 95 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. alle singole imprese associate. Peraltro, dopo qualche incertezza iniziale, la giurisprudenza amministrativa sembra essersi consolidata in tale senso e da ultimo ha ritenuto che le imprese che partecipano alle pubbliche gare d'appalto in associazione temporanea abbiano l'onere, a pena di esclusione, di specificare le rispettive quote di partecipazione al fine di rendere possibile la puntuale verifica, da parte della stazione appaltante, del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti (C.G.A., dec. 8 marzo 2005, n. 97; vedasi anche, nello stesso senso, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 4 dicembre 2004, n. 2726; Cons. St., Sez. V, n. 6586/2004).